



REGIONE SICILIANA
IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”

VISTO l’Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*”;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco*”;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*” e, in particolare, l’articolo 11;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme sull’ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 12, comma 3;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo n. 68;

VISTA la nota prot. n. 10920 del 03/08/2026, acquisita in data 04/08/2026 al protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali al n. 13919, con la quale il Segretario comunale del Comune di Spadafora (ME) ha comunicato le dimissioni del Sindaco, Sig. Letterio Pistone, rassegnate in data 01/08/2026 e acquisite al protocollo dell’ente in data 03/08/2026 al n. 10895, per le motivazioni ivi indicate;

VISTA la nota prot. n. 11045 del 04/08/2026 acquisita in data 05/08/2026 al protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali al n. 14031 e avente ad oggetto “*Comunicazione dimissioni del consiglio comunale ex articolo 53 l.r. 15/03/1963 n. 16 e ss.mm.ii. e articolo 11 l.r. 15/09/1997 n. 35*”, con la quale il Segretario comunale del Comune di Spadafora ha comunicato le intervenute dimissioni della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, rassegnate al protocollo comunale come di seguito specificato:

- prot. 11006 del 04/08/2026: “*Dimissioni irrevocabili dalla Carica di Consigliere Comunale signor Pino Sebastiano*”;
- prot. 11007 del 04/08/2026: “*Dimissioni irrevocabili dalla Carica di Consigliere Comunale signor Giordano Filippo*”;
- prot. 11024 del 04/08/2026: “*Dimissioni irrevocabili dalla Carica di Consigliere Comunale signora Giacobbo Giuseppina*”;
- prot. 11025 del 04/08/2026: “*Dimissioni irrevocabili dalla Carica di Consigliere Comunale signora Ialacqua Flavia*”;
- prot. 11026 del 04/08/2026: “*Dimissioni irrevocabili dalla Carica di Consigliere Comunale signor Cantilonne Alessandro*”;

- prot. 11029 del 04/08/2026: *“Dimissioni dalla Carica di Consigliere Comunale signora Giannone Pasqualina”* con allegato atto di delega alla presentazione al protocollo dell'Ente;
- prot. 11031 del 04/08/2026: *“Dimissioni irrevocabili dalla Carica di Consigliere Comunale signor Giacobbo Andrea”*.

VISTO il comma 1 dell'articolo 11 della citata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 il quale testualmente prevede che *“La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile.”*;

VISTO l'articolo 11, comma 1-bis, della citata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 il quale testualmente prevede che *“Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio”*;

VISTO l'articolo 11, comma 2, della citata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 il quale testualmente prevede che *“La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali”*;

VISTA la nota prot. n. 11749 del 25/08/2026, acquisita in pari data del protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali al n. 14751, con la quale il Segretario comunale del Comune di Spadafora ha comunicato che nell'arco temporale dei 20 giorni decorrenti dalla rassegna da parte del Sindaco delle proprie dimissioni non è intervenuto alcun suo atto di revoca delle stesse, rappresentando, altresì che non sono state presentate ulteriori dimissioni da parte dei consiglieri;

RILEVATO che in data 24 agosto 2026 è maturato il termine dei 20 giorni stabiliti dalla legge rispetto momento in cui sono state rassegnate le dimissioni del Sindaco senza che sia intervenuto alcun atto di revoca;

RILEVATO che in data 4 agosto 2026 sono contestualmente intervenute le dimissioni di n. 7 (sette) consiglieri su n. 12 (dodici) assegnati all'ente, corrispondenti alla metà più uno del totale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della predetta legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, si rende necessario dichiarare la cessazione del Sindaco e della Giunta del Comune di Spadafora con l'effetto di ridurre la durata dell'organo consiliare sino alle nuove elezioni da effettuarsi nella prima tornata elettorale utile, procedendo, contestualmente, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, cui attribuire i relativi poteri;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 11 comma 2, si rende necessario dichiarare la cessazione del Consiglio comunale di Spadafora, procedendo, contestualmente, alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, cui attribuire i relativi poteri;

RILEVATO di potere nominare in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio del Comune di Spadafora un unico Commissario straordinario, cui attribuire i poteri dei predetti organi comunali fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile;

RILEVATO che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando il divieto di cumulare più di 2 incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o

su designazione della stessa, previsto dall'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall'articolo 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché il divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, previsto dall'articolo 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot. n.4240/GAB del 28/08/2026 di verifica dei requisiti e delle condizioni predette;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12/11/2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte.

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi specificati in premessa è dichiarata la cessazione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio del Comune di Spadafora (ME).

Articolo 2

Il dott. Daniele Borzì con la qualifica di Dirigente regionale in quiescenza, è nominato Commissario Straordinario presso il Comune di Spadafora in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.

Articolo 3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12/11/2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale), oltre al trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 68 legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, 08/09/2026

L'ASSESSORE
Elisa Maria Lucia Ingala

IL PRESIDENTE
Renato Schifani